



COMUNE di ROBBIATE
(Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all' IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all' IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA

1. L' aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett.a);
2. L' aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. C) punto 2);
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B9 non si fa luogo alla applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 15.000,00;

Articolo 4
VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell' Economia e delle Finanze;

Articolo 5
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.